

RILEVANZA PENALE DELLE FALSITÀ NEI CD. *NON FINANCIAL STATEMENTS?*

GIOVANNI PAOLO ACCINNI, AVVOCATO in Milano

La direttiva 2014/95/UE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 254/2016, ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese e i gruppi societari di maggiori dimensioni. Le ragioni della nuova disciplina risiedono nel proposito di rafforzare la trasparenza delle imprese per consentire agli stakeholders di valutare più approfonditamente l'impatto da esse prodotto sul piano sociale ed ambientale; lo scopo è quindi quello di dar vita a una nuova fase della responsabilità sociale d'impresa al fine di incoraggiare forme di business maggiormente sostenibile. Muovendo dall'analisi di tale disciplina, il presente contributo si propone di valutare eventuali profili di responsabilità penale che possano sorgere allorché il contenuto di tali informazioni si riveli essere non conforme al vero.

1. Gli obblighi di rendicontazione «non finanziaria» ai sensi del d.lgs. 254/2016

Con il d.lgs. 254/2016 è stata recepita all'interno del nostro ordinamento la direttiva 2014/95/UE, introducendosi per le imprese e i gruppi di maggiori dimensioni nuovi obblighi di rendicontazione non finanziaria a far tempo dal 1° gennaio 2017. Ai sensi di siffatte nuove disposizioni è quindi ora previsto per i cd. enti di interesse pubblico (come definiti dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 39/2010) e per le società-madri di gruppi di grandi dimensioni, l'obbligo di predisporre una *dichiarazione consolidata di carattere non finanziario* volta ad incrementare il grado di trasparenza dell'impresa nei confronti della platea degli *stakeholders* e ad indurre quest'ultima ad assumersi un più significativo tasso di responsabilità sociale dinanzi all'intera collettività. Come intuitivo è un significativo passo in avanti sul piano della «responsabilità sociale d'impresa» o *Corporate Social Responsibility* secondo la dicitura anglosassone (d'ora in avanti anche RSI), tradizionalmente definita come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate¹». Salvo poche eccezioni – la Francia a partire dal 2001, la Danimarca dal 2008 – l'attività di *reporting* non finanziario ha infatti avuto natura solo volontaristica all'interno dei singoli Stati, potendo le imprese scegliere liberamente se rendere noto (o meno) al pubblico il proprio grado di

¹ Ecc., *Libro verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale dell'impresa*, COM (2001), 366, par. 20.

adesione a politiche di *business* ecosostenibile². A partire dal 2011, si è però iniziato ad assistere ad un mutamento di prospettiva in ambito europeo – quale risposta alla crescente domanda da parte della collettività di un sistema economico più responsabilmente trasparente e di maggiori informazioni non finanziarie concernenti le imprese – che si è adesso tradotto nell’impiego di strumenti di cd. *hard law* nel settore (appunto) della RSP³. Invero, l’evoluzione della normativa domestica avviene dopo che nel codice civile hanno fatto per lungo tempo difetto previsioni concernenti la comunicazione di indicatori non finanziari. Solo con il d.lgs. 32/2007, attuativo della direttiva 2003/51/CE, era infatti già stato introdotto, al comma 2 dell’art. 2428 c.c., l’obbligo di pubblicare all’interno della relazione sulla gestione indicatori di risultato finanziari e, *se del caso*, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale, sia pur nei limiti della misura necessaria alla comprensione della situazione globale della società, dell’andamento e del risultato della sua gestione. Nondimeno, e nonostante la significatività del segnale volto ad una maggiore sensibilità del legislatore verso lo sviluppo di un sistema di comunicazione da parte delle imprese qualitativamente più completo a poter soddisfare gli esigenti fabbisogni informativi di grandi e piccoli investitori, la natura appunto sostanzialmente volontaria della regolamentazione lasciava agli amministratori (e più in generale agli organi preposti alla redazione del bilancio) ampia discrezionalità nella selezione della natura e della quantità di informazioni non finanziarie da comunicare. Un approccio normativo insomma ancora embrionale e non in grado di dar vita a una comunicazione davvero qualitativamente più elevata verso il pubblico, come posto in evidenza da alcuni studi di settore che, analizzando i bilanci di un campione di 75 imprese italiane nel 2004 e nel 2010, ossia prima e dopo gli interventi normativi poc’anzi citati, hanno reso manifesta l’assenza di una significatività di incremento degli indicatori non finanziari all’interno del fascicolo di bilancio⁴. Con siffatta consapevolezza il legislatore comunitario è pertanto intervenuto con la direttiva 2014/95/UE per prevedere a carico delle imprese precisi *obblighi* giuridici di rendicontazione non finanziaria, dando così vita ad una nuova fase «nel segno di un più forte ed efficace intervento pubblico dell’Europa a supporto della responsabilità sociale d’impresa⁵». L’intento non è stato peraltro quello di imporre a ciascun soggetto economico di adottare politiche d’impresa di rilievo sociale o di sostenibilità ambientale e di comunicarle in tutti i propri elementi, ma, più semplicemente, quello di far pubblicare una «dichiarazione di carattere non finanziario» con cui motivare dinanzi ai soci e al pubblico degli investitori le ragioni delle proprie scelte in ambito non finanziario (quali che siano). In sostanza, l’obiettivo della nuova normativa è per ora quello più circoscritto di accrescere ulteriormente il grado di trasparenza delle imprese nei confronti del mercato, lasciando che sia poi eventualmente quest’ultimo a veicolare politiche

² Sull’evoluzione della disciplina europea in materia di responsabilità sociale d’impresa e per alcuni cenni comparatistici cfr. SZABÓ e SØRENSEN, *New EU Directive on the Disclosure of Non-Financial Information* (CSR), in *Nordic & European Company Law*, Working Paper No. 15-01, disponibile al seguente indirizzo web: <https://ssrn.com>. Nella dottrina italiana MOSCO, *L’impresa non speculativa*, in *Giur. Comm.*, 2017, 2, 216 ss., e MALTESE, «Corporate Social Responsibility» e informazione contabile nelle società per azioni, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2016, fasc. 1, 223 ss.

³ Cfr. BELLISARIO, *Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs. 254/2016 di attuazione della Dir. 2014/95/UE (D.lgs. 254/2016 di attuazione della Dir. 2014/95/UE)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2017, vol. 1, 19.

⁴ Cfr. per tutti BINI e MACCHERINI, *La regolamentazione degli indicatori di risultato nella relazione sulla gestione: evidenze dalla realtà italiana*, in *Riv. dott. comm.*, 2014, fasc. 1, 1ss.

⁵ BELLISARIO, *Rischi di sostenibilità*, cit., 20.

d'impresa maggiormente virtuose e sostenibili, confidando in una futura cultura imprenditoriale più sensibile alle problematiche sociali ed ambientali. Questo, dunque, il contesto in cui si è prevista la nuova disciplina di cui al d.lgs. 254/2016, che qui di seguito sarà assai sinteticamente richiamata nei suoi contenuti di precipua rilevanza ai fini della presente analisi. Quanto in particolare all'ambito di applicazione della nuova disciplina, il novero dei soggetti vincolati ai novelli obblighi di comunicazione risulta circoscritto (ai sensi dell'art. 2 del presente decreto) alle sole imprese di grandi dimensioni, e cioè agli «enti di interesse pubblico» qualora abbiano avuto durante l'esercizio finanziario un numero (in media) di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due limiti dimensionali (totale dello stato patrimoniale di 20.000.000 euro; totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40.000.000 euro) e agli «enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni», con l'esclusione pertanto delle piccole e medie imprese. Le ragioni di una selezione siffatta risiedono ovviamente nella ritenuta incapacità strutturale di quest'ultime a raccogliere le informazioni richieste e nell'intento di non appesantirne perciò eccessivamente i loro oneri, nonché nella «presunta ridotta convenienza generata da tali strumenti informativi per le piccole e medie imprese, nella misura in cui, considerata la portata limitata delle attività commerciali sul mercato finale di consumo (laddove le Pmi costituiscano gli interlocutori di grandi organizzazioni nell'ambito della filiera produttiva di queste ultime), lo sviluppo e il miglioramento nel *reporting* genererebbe un impatto contenuto in termini di immagine e di reputazione⁶».

Con specifico riferimento al contenuto della dichiarazione non finanziaria, l'art. 3, comma 1, d.lgs. 254/2016 richiede quindi che essa abbia per oggetto – nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto – i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che siano rilevanti tenendosi conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, dovendosi descrivere (in particolare) almeno: i) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività; ii) le politiche praticate e i relativi risultati conseguiti; iii) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivino dall'attività dell'impresa. Al comma 2 viene poi richiesto che, con riferimento agli stessi ambiti poc'anzi menzionati, la dichiarazione contenga informazioni relative all'attività della società concernenti almeno l'utilizzo delle risorse energetiche; le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; l'impatto sull'ambiente, sulla sicurezza e sulla salute; gli aspetti sociali attinenti alla gestione del personale; il rispetto dei diritti umani; la lotta infine contro la corruzione sia attiva che passiva. Il comma 3 specifica, da ultimo, che le informazioni devono essere fornite in raffronto con quelle degli esercizi precedenti al fine di favorirne la comparabilità, indicandosi lo *standard* di rendicontazione utilizzato (nonché le ragioni per cui si sia eventualmente adottato uno *standard* di rendicontazione differente rispetto all'esercizio precedente) e, ove opportuno, i riferimenti alle voci e agli importi contenuti nel bilancio. Come manifesto, a fronte di un'assai ampia genericità della norma, il comma 2 di siffatta disposizione ha almeno il merito di fornire istruzioni più specifiche circa

⁶ In questi termini si esprime il doc. n. 28 *Informazioni di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa. Obblighi, criticità e prospettive della proposta di direttiva di riforma europea del settore*, a cura dell'IRDCEC – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2013, 67.

i contenuti della dichiarazione non finanziaria con il riferimento a un elenco (seppur limitato) di indicatori non finanziari alla cui stregua elaborare la predetta dichiarazione; il rischio, difatti, sarebbe altrimenti quello di assistere a una proliferazione casuale di indicatori, anche tra di loro non omogenei, con la conseguenza di ridurre (per un verso) la capacità informativa della dichiarazione e la comparabilità (per altro verso) tra le informazioni *non financial* fornite dalla molteplicità delle imprese. Si soggiunga che nella redazione della dichiarazione non finanziaria la singola impresa può ricorrere non solo ai modelli di rendicontazione internazionali o nazionali, ma utilizzare anche, in integrazione, modelli o indicatori di prestazione autonomi rispetto a quelli *standard*, dovendo pur tuttavia indicare (per tale ipotesi), in maniera chiara e articolata, le ragioni di una siffatta scelta.

La responsabilità della redazione, della conformità e della pubblicazione compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico. La verifica dell'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario spetta invece al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio e che potrebbe essere altresì chiamato ad attestare la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal d.lgs. 254/2016, nonché «ai principi, alle metodologie e alle modalità prescelte», dovendo redigere un'apposita relazione da allegare e pubblicare insieme alla dichiarazione di carattere non finanziario. Con riferimento alla collocazione di siffatta dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto, la stessa può essere contenuta nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. e della quale (in siffatta eventualità) deve rappresentare una specifica sezione come tale denominata, ovvero potendo (in alternativa) consistere in una relazione distinta, dovendo per l'evenienza essere approvata dall'organo di amministrazione, messa a disposizione dell'organo di controllo e di quello incaricato di effettuare la revisione legale e, per essere infine pubblicata sul registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.

2. Il sistema sanzionatorio per il caso che le informazioni «non finanziarie» da comunicare per legge siano false o reticenti

Venendo allora ad una non meno sintetica analisi del regime sanzionatorio, e segnatamente delle fattispecie punitive suscettive di ricevere applicazione allorché le informazioni non finanziarie che per legge devono essere comunicate si rivelino false o reticenti, vi è da osservare quanto segue.

L'art. 8, d.lgs. 254/2016 prevede, anzitutto, che venga irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria tra 20.000 e 100.000 euro agli amministratori dell'ente di interesse pubblico che omettano di depositare presso il registro delle imprese la suddetta dichiarazione; alla stessa tipologia di sanzione soggiacciono poi anche gli amministratori che omettano di allegare alla dichiarazione non finanziaria l'attestazione redatta ai sensi dell'art. 3, comma 10, dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale e concernente la conformità delle informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria rispetto a quanto richiesto dal decreto. Lo stesso comma 3 prescrive pure una sanzione amministrativa pecuniaria del medesimo ammontare per gli amministratori che abbiano depositato presso il registro delle imprese una dichiarazione di carattere non finanziario redatta non in conformità alle norme del d.lgs. 254/2016 e che è estesa anche ai componenti dell'organo di controllo che in violazione dei propri doveri di vigilanza risultino aver omesso di riferire tale

circostanza all'assemblea. Ai sensi del comma 4 è invece prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria tra 50.000 e 150.000 per gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo dell'ente qualora la dichiarazione individuale (o consolidata) di carattere non finanziario contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente decreto, salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Come dunque indicato da siffatta clausola di sussidiarietà espressa, è perciò lo stesso legislatore a contemplare l'ipotesi di illeciti aventi natura anche penale; donde la necessità di verificare se e quali fattispecie criminali siano concretamente suscettive di essere integrate dall'inadempimento o dalla violazione degli obblighi di informazione secondo criteri di verità e correttezza. Nell'opinione di un commissario Consob apparsa in data 29 luglio 2017 su un quotidiano economico nazionale si esprimeva per vero il convincimento che la pubblicazione di una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni false sia suscettibile di integrare il delitto di false comunicazioni sociali *ex art. 2621-22 c.c.*, alla sola condizione della riconoscibilità del dolo specifico di ingiusto profitto. L'autorevolezza della fonte induce perciò a verificare la correttezza della conclusione riportata. La possibilità della sussunzione nella fattispecie di falso in bilancio pare quindi presentare un primo elemento incontrovertibile, e cioè che le dichiarazioni non finanziarie di cui al d.lgs. 254/2016 possano essere vere e proprie «comunicazioni sociali», poiché promanano direttamente dai vertici dell'impresa e veicolano nei confronti di una pluralità indeterminata di destinatari un preciso contenuto informativo riferibile a certi aspetti della situazione societaria, per poi venire inserite all'interno della relazione sulla gestione (o comunque alla medesima allegata) e depositate nel registro delle imprese. Le incriminazioni di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. richiedono tuttavia che la condotta tipica consista nell'esposizione di *fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero* ovvero nell'omissione di *fatti materiali rilevanti* la cui comunicazione sia imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. E qui il tema inizia a complicarsi. Innanzitutto, non paiono sussistere significativi ostacoli alla possibilità di qualificare come *fatti materiali rilevanti* le informazioni non finanziarie che ai sensi del citato decreto debbano essere inserite all'interno della dichiarazione individuale. Invero, nonostante non siano stati elaborati criteri univoci per definire le nozioni di materialità e di rilevanza, appare possibile sostenersi che con tali espressioni ci si voglia riferire a fatti propri della realtà oggettiva che possedano la capacità di ingannare o fuorviare i destinatari della comunicazione e non a mere opinioni, dichiarazioni d'intenti, previsioni o congetture⁷. Il concetto di materialità proviene infatti dal linguaggio giuridico-finanziario anglosassone secondo cui un fatto può definirsi *material* allorché esso si presti ad essere utilizzato da un normale operatore economico per fondarvi le proprie scelte di investimento e comunque la comprensione della effettiva valutazione dell'impatto dell'attività di impresa per quanto concerne i profili in oggetto. L'ulteriore presenza dell'aggettivo 'rilevanti' – che pure scompare nell'art. 2622 c.c. con riferimento alla condotta commissiva – impone tuttavia di separare concettualmente le due nozioni

⁷ *Ex multis* Rossi, *La rilevanza penale del falso valutativo nella sistematica del falso in bilancio: qualche valutazione... sulle valutazioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, n. 3-4, 863.

(escludendo dunque che si tratti di un'endiadi) e di interpretare restrittivamente la nozione di *materialità*, la quale avrebbe «soltanto» la funzione di escludere dalla fattispecie tipica le previsioni o le valutazioni disancorate da dati della realtà, risiedendo nel concetto di *rilevanza* unicamente la capacità dei fatti di influenzare, suggestionare e dunque potenzialmente indurre in errore i destinatari della comunicazione. La domanda allora è: può un'informazione non finanziaria essere considerata un fatto materiale rilevante? La risposta va ricercata nelle disposizioni di cui al d.lgs. 254/2016 e segnatamente negli indicatori non finanziari che l'art. 3, comma 2, impone di comunicare e che, come detto, riguardano l'utilizzo di risorse energetiche; le emissioni di gas ad effetto serra; l'impatto sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza; gli aspetti sociali e la gestione del personale; le misure adottate per garantire il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione. Quanto quindi al requisito della materialità, non si rinvengono ragioni per ritenere che tali tipologie di informazioni ne siano sprovviste, dal momento che le stesse non costituiscono semplici previsioni o dichiarazioni programmatiche, ma rappresentano un puntuale resoconto *ex post* dell'impegno e dell'attività obiettivamente profusi dall'impresa sul piano sociale ed ambientale. In ordine alla rilevanza di tali informazioni, ossia alla capacità di condizionare le scelte di investimento dei fruitori delle comunicazioni sociali (e in ogni caso la effettività della loro comprensione quanto al già menzionato impatto delle considerate attività di impresa), neppure sussiste un'incompatibilità strutturale con la natura dell'informazione non finanziaria; tale attitudine andrebbe riscontrata (semai) sul piano empirico, dal momento che la rilevanza dell'informativa non finanziaria all'interno di un mercato ha come pregiudiziale logica l'esistenza di un pubblico di investitori eticamente e socialmente sensibile. Una verifica ovviamente complessa, soprattutto per il ritardo con cui il tema della responsabilità sociale d'impresa e la comunicazione di informazioni non finanziarie si sono sviluppati all'interno del nostro ordinamento e per la stessa difficoltà di comprendere le ragioni che ispirano le contrattazioni finanziarie. Alcuni esempi tratti proprio dal contatto empirico con la realtà aiutano a meglio focalizzare la percezione del problema. A seguito di una inchiesta diffusa dalla trasmissione televisiva *Report* con cui veniva denunciato l'utilizzo da parte dei fornitori di una nota azienda di abbigliamento sportivo di una tecnica violenta praticata su oche vive per la produzione di piume (cd. «spiumatura»), nella mattina di lunedì 3 novembre 2014 il titolo della società perdeva 3,5 punti percentuali sul mercato borsistico. Parimenti esemplificativa la vicenda che ad aprile del 2017 ha coinvolto una compagnia aerea statunitense il cui titolo, a seguito della diffusione di un video online in cui addetti della società trascinarono con violenza fuori da un aereo un passeggero che si rifiutava di scendere a causa di *overbooking*, perdeva nel corso della giornata il 3,7 % del proprio valore. Esempi insomma di casi di «giudizi etici» espressi dal mercato nei confronti di società quotate, e forse destinati – nel mutato panorama economico di maggiore sensibilità sociale ed ambientale a cui si accennava in premessa – a conoscere in futuro una sempre maggiore diffusione. Al contempo questi stessi casi rappresentano già ora che l'informazione non finanziaria (al pari di quella finanziaria) possa essere considerata «rilevante» nel senso di poter essere concretamente idonea a fuorviare le libere scelte di investimento degli operatori economici, con la conseguenza della necessità di tutela della veridicità e della trasparenza di tale tipologia di informazione. Tornando quindi a domandarsi se la comunicazione di informazioni non finanziarie false sia suscettibile di integrare, oltre all'illecito amministrativo di cui all'art. 8, comma 4, d.

lgs. 254/2016, anche il reato di false comunicazioni sociali (ovvero altre ipotesi delittuose), si è a constatare come un'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero un'omissione di fatti materiali rilevanti, possa in effetti ravvisarsi anche nel caso in cui l'informazione diffusa abbia natura non finanziaria. Ma affinché la condotta comunicativa possa raggiungere la soglia di rilevanza penale è anche necessario, per un verso, che i fatti materiali rilevanti riguardino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene, dovendosi accertare oltre a una capacità decettiva astratta (che risiede nella «rilevanza» dei fatti materiali), anche l'idoneità in concreto ad indurre altri in errore; per altro verso, che l'agire dei soggetti agenti sia caratterizzato dal dolo specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato di false comunicazioni sociali trova infatti la propria ragion d'essere nella tutela dei beni intermedi dell'informazione e della trasparenza societaria in quanto strumentali alla salvaguardia di interessi di natura precipuamente patrimoniale di soci, creditori o soggetti terzi legati in via attuale o potenziale alla società, secondo una dimensione individuale nella fattispecie di cui all'art. 2621 e, nella prospettiva di tutela del risparmio *ex art. 47 Cost.*, in quella di cui all'art. 2622⁸. Orbene, con riferimento alla diffusione di informazioni non finanziarie false da parte di una società, appaiono allora certo concepibili tanto il dolo di ingiusto profitto nella psiche degli autori della dichiarazione, consistendo evidentemente lo stesso nel proposito di sviluppare la considerazione e l'immagine dell'impresa presso la collettività (ovvero di dissimulare un'attività d'impresa socialmente poco esemplare), quanto la capacità di tali informazioni false di indurre concretamente in errore i relativi destinatari, quante volte e quanto più significativa sia la divergenza dell'oggetto della comunicazione rispetto alla reale situazione della società. Ed è a questo punto che ci si imbatte nel vero limite: per poter infatti invocare «con successo» il reato di false comunicazioni sociali dinanzi alla pubblicazione di informazioni non finanziarie false sarebbe necessario che, allo stato attuale delle norme, le stesse fotografassero almeno una porzione complessiva o oltremodo significativa della situazione effettivamente economica, patrimoniale o finanziaria della società, non sussistendo altrimenti quei bisogni di tutela di carattere patrimoniale che giustificano l'incriminazione in esame. Se invero con 'situazione economica' della società deve intendersi (escludendosi per principio che l'informazione non finanziaria possa concernere la situazione patrimoniale o finanziaria della medesima) «l'insieme di circostanze dalle quali consegue la complessiva situazione di solidità patrimoniale, di capacità reddituale e di equilibrio finanziario della società»⁹, ne deriva che possano rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 2621-22 esclusivamente le rappresentazioni di fatti dotati di un significato economico in grado di incidere (appunto) sul valore dell'impresa nei termini testé riportati. Viceversa, l'indicazione da parte di un'azienda, per fare un esempio, dei consumi energetici e delle emissioni

⁸ Sul reato di false comunicazioni sociali cfr., per tutti, SEMINARA, voce *Reati Societari* (le fattispecie), in *Enc. dir.*, *Annali*, IX, Milano, 2016, 725 ss.

⁹ Così QUATRARO e D'AMORA, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, Milano, 1998, 1119. Cfr. COLOMBO e OLIVIERI, *Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato*, Torino, 1995, 52 ss., che evidenziano come l'oggetto del bilancio d'esercizio sia la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, in una prospettiva di tutela degli interessi degli azionisti, dei creditori e della società stessa; conf. GALGANO e GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, 3^a ed., I, Padova, 2006, 529 ss. Trova pertanto ulteriore conferma la tesi secondo cui l'informazione tutelata dal reato di false comunicazioni sociali sia esclusivamente quella di natura economico-finanziaria in quanto strumentale alla salvaguardia di interessi finali di natura patrimoniale; al riguardo si veda anche CULTRERA, *Le «nuove» false comunicazioni sociali*, in *Diritto penale delle società*, 2^a ed., Milano, 2016, 250.

di CO2, dei rifiuti prodotti e dei metodi di smaltimento utilizzati, dei criteri di gestione dei dipendenti adottati e dei meccanismi di incentivazione, se pur comunica ai soci e al pubblico l'impatto prodotto su ambiente e società, meno potrebbe esprimere in una prospettiva prettamente economica in quanto informazione la cui esatta conoscenza da parte dei soci, dei creditori o dei terzi contraenti non si porrebbe in relazione, se non forse solo indirettamente, con la tutela dei rispettivi interessi patrimoniali. A ragionar diversamente, nell'attuale assetto normativo, l'ambito di discrezionalità potrebbe essere altrimenti smisurato fino allo sconfinamento nell'arbitrio almeno quante volte fosse riconoscibile come travalicato il limite espresso della necessità che l'informazione (per assumere anche penale rilevanza) possa effettivamente incidere sulla situazione patrimoniale o finanziaria della società. A fronte dunque di una fattispecie già dotata di una sanzione amministrativa sarà probabilmente l'evoluzione culturale a condizionare un'interpretazione che potrebbe maturare per il desiderio di forme di maggiore responsabilizzazione delle imprese ad evitarsi che i cd. «*non financial statements*» possano risolversi in mere operazioni decettive di immagine in danno degli interessi di cui sono portatori i cd. «*stakeholders*». In un siffatto (auspicabile) futuro all'evoluzione culturale dovrebbe però conseguire anche quella normativa perché il principio di legalità possa rimanere rispettato (ed effettivamente salvaguardato).